



REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Art. 1

Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la rappresentanza civica della Città Metropolitana di Firenze che si esplica attraverso la presenza del Sindaco Metropolitan, o suo delegato, fregiato della fascia metropolitana, in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti.
2. La presenza del Sindaco Metropolitan, o suo delegato, esprime la piena adesione di tutta la popolazione del territorio amministrato alle pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti, meglio descritti al successivo art. 3.
3. Il Sindaco Metropolitan può disporre la presenza del Gonfalone della Città Metropolitana di Firenze alle manifestazioni a cui partecipa personalmente o attraverso un suo delegato.
4. Il regolamento disciplina il servizio del Gonfalone, nonché l'utilizzo della bandiera della Città Metropolitana di Firenze, della bandiera italiana e quella europea.

Art. 2

Individuazione e dislocazione

1. Il Gonfalone della Città Metropolitana di Firenze, emblema ufficiale, è quello assegnato alla Provincia di Firenze con decreto dal Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1999. Lo stemma è così rappresentato: giglio fiorentino, partito di rosso e di bianco, dell'uno nell'altro, sormontato da una corona gemmata dalla quale escono due rami di quercia e d'alloro.
2. Il Gonfalone dell'Ente è collocato e custodito presso la sede della Città Metropolitana di Firenze.

Art. 3

Uso del Gonfalone

1. Il Gonfalone viene esposto nella Sala del Consiglio Metropolitan e in occasione di cerimonie ufficiali in cui la Città Metropolitana di Firenze partecipa in veste istituzionale.
 2. La partecipazione del Gonfalone è subordinata alla decisione ed autorizzazione del Sindaco Metropolitan ed è prevista, di norma, nelle cerimonie civili, militari e religiose di carattere ufficiale. L'Amministrazione, inoltre, può disporre l'uso e l'esposizione per:
-

- a. manifestazioni cittadine per la ricorrenza annuale della Liberazione;
- b. manifestazioni organizzate da Associazioni, Istituzioni pubbliche, Enti che perseguono obiettivi di promozione sociale, culturale, morale e civile della collettività;
- c. esequie di autorità politiche statali, regionali o locali, in carica o a riposo.

3. Il Gonfalone della Città Metropolitana di Firenze non può essere esposto in manifestazioni organizzate da partiti politici e/o loro fiancheggiatori.

4. La partecipazione del Gonfalone è subordinata alla valutazione del carattere civile ed etico dell'iniziativa e della sua capacità di rappresentare la comunità locale.
5. La Città Metropolitana di Firenze può partecipare con il proprio Gonfalone a manifestazioni ed iniziative di cui al comma b) organizzate da soggetti pubblici o privati che si svolgono anche al di fuori del proprio territorio, ivi compresi i Paesi esteri.

Art. 4

Modalità per la concessione in uso e partecipazione del Gonfalone

1. Per ottenere la presenza del Gonfalone della Città Metropolitana di Firenze, il legale rappresentante degli Enti ed organizzazioni di cui all'art. 3 dovrà presentare apposita istanza al Sindaco Metropolitan di Firenze.
2. Nella richiesta dovranno essere precisati gli elementi che giustificano tale istanza, in conformità con quanto stabilito nell'art. 3 che precede.

Art. 5

Modalità e forma dell'esposizione

1. L'organizzazione dell'attività per l'utilizzo del Gonfalone, del personale e dei mezzi di trasporto è demandata all'Ufficio di Gabinetto.
2. Durante l'esposizione il Gonfalone deve essere accompagnato dal Sindaco Metropolitan o suo delegato e sorretto e scortato da n° due addetti in uniforme d'onore individuati fra il personale dell'Ente. In casi eccezionali verrà valutata la possibilità di aumentare il numero degli addetti. Il Gonfalone dovrà essere accompagnato sul luogo della cerimonia e riportato presso Palazzo Medici Riccardi da un mezzo dell'amministrazione guidato da un autista o da personale appartenente al Corpo di Polizia metropolitana.
3. Durante le manifestazioni celebrative e commemorative il Gonfalone sarà sempre fregiato da una sciarpa tricolore, mentre per le cerimonie funebri la sciarpa tricolore sarà listata a lutto.

Art. 6

Esposizione dei vessilli

1. L'esposizione dei vessilli all'esterno delle Sedi istituzionali metropolitane è regolata dalla legge 05/02/1998, n. 22 e dal D.P.R. 07/04/2000, n. 121.
-

2. La bandiera Europea, la bandiera Italiana e la bandiera della Città Metropolitana di Firenze, disposte in maniera affiancata, sono esposte permanentemente sulla facciata principale di tutte le Sedi istituzionali della Città Metropolitana di Firenze e negli uffici di rappresentanza.

Art. 7

Uso dello stemma e riproduzione

1. Lo stemma della Città Metropolitana di Firenze è unico e costituisce il logo dell'Ente, esso è riprodotto a stampa su tutti gli atti, documenti, nonché sulla corrispondenza interna ed esterna dell'Ente e ne certifica la fonte.
2. Lo stemma della Città Metropolitana di Firenze contraddistingue l'adesione e la partecipazione dell'Amministrazione ad iniziative promosse ed attuate da Enti locali, Enti pubblici, Società, Associazioni nell'interesse pubblico.
3. La Città Metropolitana di Firenze può autorizzare l'uso del proprio stemma in occasione di patrocinii, di conferimenti d'onore e di altre forme di adesione concesse ad Associazioni e Comitati.
4. L'utilizzo dello stemma da parte di estranei è vietato e chiunque, non autorizzato, se ne fregi direttamente o indirettamente coinvolgendo l'Amministrazione in iniziative di qualsiasi genere, sarà formalmente diffidato e perseguito a norma di Legge.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, all'Albo Pretorio e sul sito Internet, della deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con allegato il testo del presente Regolamento.
